

XVIII legislatura

**Misure di sostegno ai settori
della cultura, istruzione,
università e sport: le
disposizioni del decreto-legge
n. 41 del 2021**

aprile 2021
n. 372



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Misure di sostegno ai settori
della cultura, istruzione,
università e sport: le
disposizioni del decreto-legge
n. 41 del 2021**

aprile 2021
n. 372

Documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura

Classificazione Tesco: assistenza e incentivazione
economica. Attività di urgenza. Istruzione. Ricerca
universitaria. Sport. Università

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. <i>Cultura</i>	7
2. <i>Istruzione</i>	8
3. <i>Università</i>	10
4. <i>Sport</i>	10
SCHEDE TRATTE DAL DOSSIER N. 371	13
Articolo 10, commi da 1 a 9 (<i>Indennità per alcune categorie di lavoratori</i>) ..	15
Articolo 10, commi da 10 a 15 (<i>Indennità in favore di operatori nel settore dello sport</i>)	21
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche</i>)	25
Articolo 30, commi 1 e 2 (<i>Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio</i>)	28
Articolo 30, comma 6 (<i>Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido</i>)	32
Articolo 30, commi 7-11 (<i>Proroga entrata in vigore d. lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport</i>)	35
Articolo 31 (<i>Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti</i>)	37
Articolo 32 (<i>Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno</i>)	45
Articolo 33 (<i>Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca</i>)	48
Articolo 36, commi 1 e 5 (<i>Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente</i>)	51
Articolo 36, commi 2, 3 e 5 (<i>Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali</i>)	55
Articolo 36, commi 4 e 5 (<i>Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali</i>)	58

INTRODUZIONE

Nel presente contributo si procede ad una sintetica disamina delle disposizioni di interesse della Commissione Istruzione e cultura, che - per comodità di lettura - sono raggruppate per ambiti materiali. A seguire sono riportate le schede di lettura, riferite alle medesime disposizioni, tratte dal [Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera](#).

1. Cultura

L'articolo 36 provvede a incrementare:

- di **200 milioni di euro**, per il 2021, la dotazione del **Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19;
- di **120 milioni di euro**, per il 2021, il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (escludendo dai possibili destinatari delle risorse del Fondo le fiere e i congressi, la competenza sui quali è riconducibile al Ministero del turismo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 22 del 2021);
- di **80 milioni di euro**, per il 2021, le **risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso in ragione dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro (**Titolo II**), l'**articolo 10** - nel riconoscere un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori - ricomprende in tali categorie i lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (gestito dall'INPS) che siano in possesso di determinati requisiti contributivi e di reddito (comma 6).

Fra le altre disposizioni di interesse degli enti locali, rileva, in quanto intercetta profili afferenti al settore culturale, l'art.30, comma 1, che mira invero al sostegno delle attività commerciali e turistiche, più che al settore culturale. Alla lettera *b*) dispone, nello specifico, che gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono effettuare la **posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. La posa di tali opere amovibili **non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004** ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

2. Istruzione

Al **Titolo V**, recante "Altre disposizioni urgenti" (articoli da 31 a 43), l'**articolo 31** dispone un complessivo **incremento di 300 milioni di euro**, per il 2021, delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

Dette risorse sono destinate a incrementare, nella misura di **150 milioni di euro**, il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, con specifica destinazione all'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19; servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza; servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL; dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), altri bisogni educativi speciali (BES).

I restanti **150 milioni di euro** sono destinati a incrementare il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi** (che - si ricorda - non ha evidenza contabile autonoma, dal momento che, dal 2007, è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche). In particolare, l'incremento è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti. Le attività in questione possono essere svolte anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022.

L'articolo in commento affida al Ministero dell'istruzione la funzione di coordinamento delle iniziative e la realizzazione di interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche (anche attraverso il servizio di assistenza amministrativa-contabile), nonché la predisposizione di procedure operative funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Per quanto riguarda i termini, si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedano, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi ovvero al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.

Il medesimo articolo 31 disciplina, infine, il regime di assenze del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, disponendo che le relative

assenze dal lavoro siano giustificate e non determinino alcuna decurtazione del trattamento economico né fondamentale né accessorio (al riguardo, si evidenzia che, in assenza di una diversa regolamentazione, per le assenze connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, al personale scolastico veniva applicata la ritenuta del 10 per cento nei primi 10 giorni di assenza per malattia).

L'articolo 32 incrementa di **35 milioni di euro** le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il **programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno**.

In particolare, dette risorse - da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con i Ministri per il Sud e la coesione territoriale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - sono assegnate alle istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Le risorse in questione sono destinate:

- all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. La concessione agli studenti di detti dispositivi - anche finalizzati ad assicurare una connettività di dati illimitata - deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata (sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità), nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate (nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio), fermo restando il successivo svolgimento dei controlli - effettuati dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche - sull'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle prescritte finalità.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro (**Titolo II**), **l'articolo 15, comma 4**, incrementa (da 53,9 milioni di euro a 157 milioni) l'importo dell'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca dei benefici accordati ai lavoratori fragili (consistenti nella equiparazione al ricovero ospedaliero, ai fini del trattamento giuridico ed economico, dell'assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché nella possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile).

Fra le norme riguardanti gli enti locali, si segnala, per gli ambiti di interesse della Commissione, il comma 6 dell'articolo 30, che è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, al **potenziamento degli asili nido dei comuni** delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Fra le novità rispetto alla disciplina previgente, si segnala che le risorse a tal fine destinate sono ripartite, anziché nell'ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nell'ambito del medesimo decreto di ripartizione sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

3. Università

L'**articolo 33** incrementa di **78,5 milioni di euro**, per il 2021, il **Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca**.

Tale incremento è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ovvero di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

4. Sport

Al **Titolo IV** (recante misure relative agli "Enti territoriali"), i **commi da 7 a 11 dell'articolo 30** rinviando al **1° gennaio 2022 l'applicazione della riforma dello sport**, contenuta nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, di attuazione della legge n. 86 del 2019 ("Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione").

Quanto alle norme in materia di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), è confermata la loro applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 (si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 36, "Disposizioni in materia di lavoro sportivo", con eccezione dell'art. 31 relativo all'"Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica").

Per quanto riguarda gli altri decreti legislativi coinvolti dal differimento di termini in questione, si ricorda che il decreto legislativo n. 37 del 2021 reca misure in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il decreto legislativo n. 38 del 2021 reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; il decreto legislativo n. 39 del 2021 provvede alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; il decreto legislativo n. 40 del 2021 reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro (**Titolo II**), l'**articolo 10** (commi da 10 a 15) prevede - in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica - nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, **un'indennità *una tantum***, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, con riferimento ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. (le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze).

SCHEDE TRATTE DAL DOSSIER N. 371

"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. "Decreto Sostegni")
Ed. provvisoria. D.L. 41/2021 - A.S 2144"

Articolo 10, commi da 1 a 9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

I commi da 1 a 9 dell'articolo 10 riconoscono un'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (**comma 2**); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 5**); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (**commi 3 e 4**); lavoratori dello spettacolo (**comma 6**). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti - pari ciascuna a 1.000 euro - la nuova prestazione - ai sensi del **comma 7** - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo **comma 7**) devono presentare domanda all'INPS entro il 30 aprile 2021; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (**comma 8**). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (**comma 8** citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto **comma 7**.

Il **comma 9** rinvia per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

Si ricorda che le ultime due indennità in favore dei lavoratori in oggetto - pari, come detto, a 1.000 euro ciascuna - sono state previste dagli articoli 15 e 15-*bis* del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176](#)¹.

Come accennato, il **comma 1** del presente **articolo 10** prevede che ai soggetti beneficiari di tali precedenti indennità la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda (in analogia ad un meccanismo di erogazione automatica già previsto, di volta in volta, per le indennità precedenti). Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrano nelle fattispecie o nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove²) poste per le precedenti indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del successivo **comma 7**, sulla base dei requisiti di cui ai **commi da 2 a 7**³.

¹ Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. *infra*.

² Cfr., al riguardo, *infra, sub* i **commi da 2 a 6**.

³ Riguardo ai profili di incompatibilità delle indennità previste dalle analoghe norme precedenti con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici, si rinvia al [messaggio dell'INPS n. 1025 del 10 marzo 2021](#) (messaggio che si basa anche sui pareri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ivi citati).

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riconoscimento in via automatica dell'indennità riguardi anche i soggetti per i quali sia stata erogata solo l'ultima indennità precedente - di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 - oppure se esso riguardi solo i soggetti per i quali siano state erogate entrambe le summenzionate indennità precedenti. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il riconoscimento della nuova indennità ai suddetti soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia⁴.

I soggetti individuati dal **comma 2** sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali⁵, nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione⁶ o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) sono state già riconosciute le due indennità summenzionate (pari a 1.000 euro ciascuna), nonché, in precedenza: un'altra indennità, pari anch'essa a 1.000 euro⁷; un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020⁸; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo **comma 5**.

I soggetti individuati dal **comma 3** corrispondono - fatte salve talune differenze, concernenti le relative condizioni, nonché fatta salva l'estensione del beneficio (prevista nel **comma 3** in esame) in favore dei lavoratori in regime di somministrazione - a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti

⁴ Riguardo a tali norme, cfr. *infra*.

⁵ La [circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020](#) (emanata con riferimento all'indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

La circolare operava anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è stata successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 - dalla [circolare dell'INPS n. 146 del 14 dicembre 2020](#).

⁶ Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#)) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

⁷ Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁸ Ai sensi dell'articolo 29 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e dell'articolo 84, commi 5 e 6, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

tre indennità di 1.000 euro ciascuna⁹, nonché (in precedenza) un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020¹⁰. Più in particolare, le categorie di cui al **presente comma** sono costituite da:

- i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021)¹¹ e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#)¹², che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021);
- i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale¹³ e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore¹⁴. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile¹⁵ nella cosiddetta Gestione separata INPS¹⁶ e in ogni caso il

⁹ Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-*bis* del D.L. n. 137.

¹⁰ Per l'indennità relativa al mese di marzo, cfr. il [D.M. 30 aprile 2020](#); per l'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

¹¹ La [circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020](#) - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest'ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

¹² Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

¹³ In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 del codice civile.

¹⁴ A quest'ultimo riguardo, la [circolare dell'INPS n. 146 del 14 dicembre 2020](#), emanata con riferimento alla suddetta precedente indennità di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 137, ha chiarito che la condizione dell'assenza di contratto fa riferimento ai contratti di lavoro appartenenti alla medesima tipologia (lavoro autonomo occasionale); per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. *sub* il successivo **comma 4**.

¹⁵ Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021), in conformità a quanto specificato - con riferimento alla suddetta precedente indennità di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 137 - dalla citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#).

¹⁶ Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#)) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021) alla medesima Gestione separata;

- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché siano titolari di partita IVA attiva, siano iscritti alla suddetta Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021) e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al **comma 3**, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione¹⁷ né di contratto di lavoro dipendente (**comma 4**); la preclusione non concerne l'ipotesi di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità¹⁸. *Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai **commi 1 e 7**) per i soggetti beneficiari delle suddette precedenti indennità di 1.000 euro, di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.*

I soggetti individuati dal **comma 5** - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna¹⁹, nonché (in precedenza) un'indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020²⁰ - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali²¹, in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

¹⁷ Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#)) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

¹⁸ La compatibilità di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità concerne anche i soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive (di cui al **comma 3**) diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti (cfr. la citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#), relativa alla suddetta precedente indennità di cui all'articolo 15-bis del D.L. n. 137).

¹⁹ Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

²⁰ Ai sensi del [D.M. 13 luglio 2020](#).

²¹ Riguardo alla ricognizione, operata dall'INPS, delle attività rientranti nei suddetti settori, cfr. *supra*, in nota.

- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021), di pensione²² o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente **comma 2**.

I soggetti individuati dal **comma 6** sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo²³ che rientrano in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del **presente decreto** (23 marzo 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, per tale fattispecie il limite di reddito era pari a 50.000 euro ed era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto²⁴); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (anche in tal caso, nelle norme precedenti, il limite - di importo identico - era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto)²⁵. *Si valuti l'opportunità di chiarire se i limiti si riferiscano anche ai redditi del soggetto diversi da quelli inerenti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.*

L'indennità di cui al presente **comma 6** è esclusa²⁶ nei casi di:

- titolarità di un trattamento pensionistico²⁷;
- sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità²⁸.

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine temporale di riferimento, ai fini del rispetto delle suddette condizioni, nonché di esplicitare, in conformità alle interpretazioni dell'INPS relative alle precedenti norme in materia²⁹, che le medesime condizioni concernono anche la seconda fattispecie suddetta di lavoratori dello spettacolo.

²² Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#)) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

²³ Fondo gestito dall'INPS.

²⁴ Le indennità precedenti erano costituite da tre indennità di 1.000 euro ciascuna (ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato D.L. n. 104 del 2020 e degli articoli 15 e 15-bis del citato D.L. n. 137 del 2020) nonché da un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai sensi dell'articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 e dei commi 10 e 11 dell'articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020).

²⁵ Si ricorda che questa seconda fattispecie non era prevista dalla norma (di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020) relativa all'indennità per il mese di marzo 2020. Riguardo al complesso delle indennità precedenti per i lavoratori dello spettacolo, cfr. *supra*, in nota.

²⁶ Le preclusioni in esame sono conformi a quelle poste per la precedente ultima indennità per i lavoratori dello spettacolo (di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 del 2020).

²⁷ Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata [circolare dell'INPS n. 146 del 2020](#)) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

²⁸ Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. *supra*, sub il **comma 3** del presente **articolo 10**.

²⁹ Cfr. la citata [circolare INPS n. 146 del 2020](#).

Il **comma 7**, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti **commi da 1 a 6** non sono cumulabili tra di esse e che sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della [L. 12 giugno 1984, n. 222](#)³⁰. Si ricorda che il successivo **comma 10** esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo) e che l'**articolo 12** del **presente decreto** esclude il cumulo delle medesime indennità con l'istituto del reddito di emergenza (di cui al medesimo **articolo 12**). *Si valuti l'opportunità di definire il profilo dell'eventuale cumulabilità, parziale o totale, delle indennità di cui ai commi da 1 a 6 in esame con il Reddito di cittadinanza, di cui al capo I del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni*³¹.

Il medesimo **comma 7** prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti **commi da 2 a 6** (sempre che non operi il beneficio dell'automatismo summenzionato) debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - entro il 30 aprile 2021.

Il **comma 8**, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai **commi da 1 a 6** non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro (per il 2021). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Il **comma 9** rinvia, per la copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa, alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

*Si valuti l'opportunità di una riformulazione della rubrica dell'**articolo 10**, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni.*

³⁰ L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

³¹ Riguardo ad una precedente definizione di tale profilo, cfr. la citata [circolare INPS n. 146 del 2020](#).

Articolo 10, commi da 10 a 15
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

I **commi da 10 a 15** dell'**articolo 10** prevedono, in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), una **federazione sportiva nazionale** o una **disciplina sportiva associata** del CONI o del CIP, un **ente di promozione sportiva**, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una **società o associazione sportiva dilettantistica**³², nel rispetto di un **limite di spesa pari a 350 milioni di euro** per il 2021, un'**indennità una tantum**, di **ammontare variabile** in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è **subordinato alla condizione** che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il **comma 13** considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.³³.

I divieti di cumulo dell'indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal **comma 10**.

Il **comma 15** rinvia per la copertura dell'onere finanziario - corrispondente al suddetto stanziamento di 350 milioni di euro per il 2021 - alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

Si ricorda che un'indennità è stata riconosciuta, per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato³⁴ e, per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020, per un ambito di categorie identico a quello di cui al **comma 10** in esame³⁵. L'importo di ciascuna delle prime quattro precedenti indennità è stato pari a 600 euro, mentre l'importo di ciascuna delle due indennità successive è stato pari a 800 euro.

La misura della nuova indennità, ai sensi del **comma 11**, è pari a:

³² Riguardo all'ambito delle associazioni e società dilettantistiche interessate, cfr. *infra*.

³³ Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

³⁴ Nella disciplina relativa all'indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e al [D.M. 6 aprile 2020](#) - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

³⁵ La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall'articolo 98, commi da 1 a 6, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e dal [D.M. 29 maggio 2020](#). La disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020 è posta dall'articolo 12 del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e dal [D.M. 28 settembre 2020](#) (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti). La disciplina relativa all'indennità per i mesi di novembre e di dicembre 2020 è posta, rispettivamente, dall'articolo 17 e dall'articolo 17-bis del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

- 3.600 euro per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;
- 2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell'anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.

Per l'applicazione di tali parametri la società Sport e salute S.p.A. - ai sensi del **comma 12** - utilizza i dati dichiarati dagli interessati nella domanda, dati disponibili nella piattaforma informatica costituita dalla suddetta società ai fini della presentazione delle domande per le precedenti indennità in oggetto.

A differenza delle norme relative alle suddette indennità precedenti, la disciplina di cui ai **commi da 10 a 14** in esame, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, non pone la condizione che la società o associazione sia iscritta nel relativo registro curato dal CONI (registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP). *Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, ovvero di chiarire se la nuova indennità, come potrebbe indurre a ritenere la formulazione suddetta del **comma 12**, sia limitata ai soggetti che abbiano goduto già delle indennità precedenti, nonché di chiarire le modalità di controllo della veridicità dei dati dichiarati (anche con riferimento all'importo dei compensi).*

Riguardo alla previsione di cui al **comma 13**, che, come detto, ai fini del riconoscimento dell'indennità, considera in ogni caso cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati, *si valuti l'opportunità di chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo, considerato anche che non vengono posti altri riferimenti circa il periodo temporale interessato dalla cessazione (ovvero dalla sospensione o riduzione dell'attività) e circa la data di inizio del rapporto.*

Il **comma 10** conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti, costituiti da indennità temporanee simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali; i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) e i trattamenti suddetti sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le suddette indennità precedenti.

Il **comma 10**, inoltre, specifica, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità, che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse

equiparati³⁶, fatto salvo il cumulo³⁷ con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della [L. 12 giugno 1984, n. 222](#)³⁸.

Il **comma 14** prevede che la società Sport e salute S.p.A. provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al **comma 10** e comunichi, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. *Si valuti se sia opportuno inserire anche una clausola che escluda l'ulteriore riconoscimento di indennità qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite.*

Il **comma 15** rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 350 milioni di euro (per il 2021) alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

³⁶ Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

Secondo le [faq](#) pubblicate sul sito della società Sport e salute S.p.A., è consentito il cumulo dell'indennità in esame con i trattamenti pensionistici di invalidità o in favore di superstiti. Cfr. la [faq](#) relativa all'indennità per il mese di dicembre 2020.

³⁷ Si ricorda che tale cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo 2020.

³⁸ L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Riguardo ai trattamenti pensionistici di invalidità, cfr. pure *supra*, in nota.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 15** stabiliscono l'estensione, **con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021** di due discipline temporanee - relative a "**lavoratori fragili**" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020³⁹ e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al **ricovero ospedaliero**. La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, e al **comma 2**, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, **opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione** dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta** - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - **in modalità agile**. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
- la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di **svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il **comma 4** incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire **la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche**, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'incremento (onere pari a 103,1 milioni) il **comma 5** rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

Le summenzionate due fattispecie transitorie - di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni⁴⁰, e all'articolo 1, commi da 481 a 483, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#) - riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

³⁹ Riguardo ai riferimenti temporali relativi al 2020, cfr. *infra*, in nota.

⁴⁰ Per il 2020, la norma in esame sull'assenza dal servizio ha trovato applicazione per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 15 ottobre 2020, mentre la norma sul lavoro agile ha riguardato il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#);
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita⁴¹. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap⁴², dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio⁴³ -.

Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico⁴⁴.

Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria⁴⁵) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi⁴⁶ (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).

Come accennato, in base alla novella di cui al **comma 1, lettera a)**, del presente **articolo 15**, l'equiparazione alla degenza ospedaliera viene limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. Il riferimento alla diversa mansione è insito nel richiamo alla fattispecie di lavoro agile di cui al citato comma *2-bis* dell'articolo 26 del D.L. n. 18. Quest'ultimo comma fa riferimento, come accennato, anche alla possibilità di svolgimento - in luogo dell'ordinaria prestazione di lavoro in modalità agile - di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; considerato che la formulazione

⁴¹In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all'articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest'ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

⁴² Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. *supra*, in nota.

⁴³ Cfr., al riguardo, il citato [messaggio dell'INPS n. 2584 del 24 giugno 2020](#).

⁴⁴ Si ricorda che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Cfr. anche *infra*.

⁴⁵ In base al citato [messaggio dell'INPS n. 2584 del 24 giugno 2020](#), per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18, "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

⁴⁶ Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il [messaggio dell'INPS n. 2584 del 24 giugno 2020](#).

letterale del medesimo comma 2-*bis* include la suddetta attività di formazione tra le modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile, *si valuti l'opportunità di chiarire se il riconoscimento dell'equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all'impossibilità di svolgimento della suddetta formazione professionale da remoto.*

La medesima novella di cui alla **lettera a)** chiarisce inoltre che i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta (in base alle norme temporanee in esame) l'equiparazione alla degenza ospedaliera⁴⁷:

- non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);
- non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto⁴⁸.

Come accennato, le norme di proroga di cui ai **commi 1 e 2** del presente **articolo 15** non modificano la misura dello stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato, posto ai fini del concorso per gli oneri derivanti dall'equiparazione suddetta al ricovero ospedaliero. L'importo resta pari, dunque, a 282,1 milioni di euro. Si ricorda che tale stanziamento costituisce un limite di spesa, nel rispetto del quale gli oneri finanziari (derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio) che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell'INPS⁴⁹ sono imputati allo Stato (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico). L'INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Il **comma 3** opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del **presente decreto**.

Il **comma 4**, come detto, incrementa l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'incremento (onere pari, dunque, a 103,1 milioni) il **comma 5** rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

⁴⁷ Si ricorda altresì che, per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze.

⁴⁸ Riguardo all'esclusione dell'indennità di accompagnamento per alcuni casi di ricovero, cfr. il [messaggio dell'INPS n. 18291 del 26 settembre 2011](#) e i riferimenti normativi ivi citati.

⁴⁹ Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS; come accennato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

Articolo 30, commi 1 e 2
(Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio)

L'**articolo 30, comma 1**, proroga (dal 31 marzo al **30 giugno 2021**) l'esonero dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari** nonché del **canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati**. È quindi incrementato lo stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al **31 dicembre 2021**) le procedure semplificate, in via telematica, per la **presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse**. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la **posa di strutture amovibili in spazi aperti**, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il **comma 2** dispone in ordine alla copertura degli oneri.

Le disposizioni in esame novellano l'art. 9-ter, commi da 2 a 6, del [decreto-legge n. 137 del 2020](#) (c.d. decreto ristori, convertito dalla legge n. 176 del 2020), prorogando i termini temporali ivi previsti.

Il **comma 1, lettera a)** - modificando il comma 2 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - esonera, fino al **30 giugno 2021**, gli **esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande** (v. *infra*) dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, [n. 160 del 2019](#)). La disposizione mira a favorire la **ripresa delle attività turistiche**, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19.

Il **comma in esame** si applica alle **diverse tipologie di esercizi** - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico - elencate dall'art. 5, comma 1, della [legge n. 287 del 1991](#) ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"). Si tratta di:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari**);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari**);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata **congiuntamente ad attività di trattenimento e svago**

in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è **esclusa la somministrazione di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione.

L'esonero in parola era già stato previsto dall'art. 181, comma 1, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, **fino al 31 marzo 2021**, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest'ultimo **termine è quindi prorogato al 30 giugno**.

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla [legge n. 160 del 2019](#) (bilancio 2020), il comma 816 istituisce il **canone unico** che, **dal 2021**, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque **comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio** previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020). A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-*quater*, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

Il **comma 1, lettera a)** in parola - modificando il comma 3 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che i titolari di **concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del [decreto legislativo n. 114 del 1998](#)), sono esonerati **fino al 30 giugno 2021** dal pagamento del **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati**, realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Tale esonero era già stato previsto fino al 30 aprile 2020 dall'art. 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020), indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, termine **qui prorogato al 30 giugno**.

Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma (art. 1, commi da 837 a 847 della [legge n. 160 del 2019](#)) e ha sostituito la

tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le **occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche**, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l'occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

Il **comma 1, lettera b)** - modificando il comma 4 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che, **per l'anno 2021, le domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via **telematica, con allegata la sola planimetria**. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al [D.P.R. n. 160 del 2010](#), il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo⁵⁰. Si prevede inoltre l'**esenzione dall'imposta di bollo** (di cui al [D.P.R. n. 642 del 1972](#)).

Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'art. 181, comma 2, [del d-l n. 34 del 2020](#) fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 **fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021**.

Il medesimo **comma 1, lettera b)** - modificando il comma 5 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di **dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni**, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul **distanziamento**. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991 (v. *supra*).

La posa di tali opere amovibili **non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

L'art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente

⁵⁰ In particolare, l'art. 5 dell'Allegato del citato D.P.R. n. 160 reca la specificazione dell'insieme dei file che costituiscono ogni domanda telematica al SUAP.

la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori **di qualunque genere** su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.

L'art. 146 del Codice riguarda l'**autorizzazione paesaggistica** e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4).

Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di **novanta giorni per la loro rimozione** (di cui all'art. 6 co. 1, lettera *e-bis*), del [D.P.R. n. 380 del 2001](#), recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive **esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità** e, comunque, entro **un termine non superiore a novanta giorni**, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'art. 181, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 **fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021**.

Il **comma 1, lettera c)**, innalza a **165 milioni** (raddoppiando così lo stanziamento previgente pari a 82,5 milioni) la dotazione del fondo destinato a provvedere al **ristoro dei comuni**, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Si tratta del fondo previsto, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dal comma 6 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, qui novellato. Alla **ripartizione** del Fondo si provvede con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La **novella** in esame specifica che il riparto possa essere effettuato da "**uno o più decreti**" e fissa il termine per l'emanazione degli stessi al **30 giugno 2021** (sostituendo il precedente termine, scaduto, posto dal decreto-legge n. 137 del 2020).

Per il riparto delle risorse stanziare per il 2020 ed i relativi criteri, v. il [decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2020](#).

Il **comma 2** reca la norma per la copertura degli oneri rinviando all'**articolo 42**.

Articolo 30, comma 6
(Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido)

Il **comma 6** dell'articolo 30 è volto a modificare le **modalità di ripartizione** delle **risorse** destinate, nell'ambito del **Fondo di solidarietà comunale**, al potenziamento degli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

A tal fine, la disposizione in esame modifica il comma 449, lettera *d-sexies*, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, nella parte in cui stabilisce le modalità **per la ripartizione della quota di risorse del Fondo** stanziata dalla legge di bilancio per il 2021, **destinata al potenziamento degli asili nido**, come segue:

- il **comma 791** della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha disposto un **incremento** della dotazione annuale del **Fondo di solidarietà comunale** destinato:
 - allo **sviluppo dei servizi sociali**, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
 - al **potenziamento degli asili nido dei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna**, nella misura di **100 milioni** di euro per l'anno **2022**, **150 milioni** di euro per l'anno **2023**, **200 milioni** di euro per l'anno **2024**, **250 milioni** di euro per l'anno **2025** e **300 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
- il **comma 792** integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al citato comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprenservi i **criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali** del Fondo stanziate per **servizi sociali** e per il potenziamento degli **asili nido**. Per quel che riguarda, in particolare, i contributi per gli asili nido – mediante l'inserimento della lettera *d-sexies*) nel comma 449 – si prevede essi, negli importi sopra indicati:
 - sono **finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido**, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla **media relativa alla fascia demografica del comune** individuata dalla [Commissione tecnica per i fabbisogni standard](#) contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

- sono **ripartiti**, nell'ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, su **proposta** della **Commissione tecnica sui fabbisogni standard**, tenendo conto, ove disponibili, dei **fabbisogni standard per la funzione "Asili nido"** approvati dalla stessa Commissione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate (*lett. d-sexies* del comma 449).
Le somme dei suddetti contributi che a seguito del **monitoraggio** non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido (ovvero ai servizi sociali) sono **recuperate** a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228⁵¹.

Il comma 6 in esame sostituisce il terzo e il quarto periodo della lettera *d-sexies*) del citato comma 449, al fine di precisare:

- che le **risorse** destinate al potenziamento degli **asili nido** comunali sono **ripartite**, anziché nell'ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, **previa intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro il 30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento.

Resta ferma la previsione della proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l'adozione del decreto, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

- che con il medesimo **decreto di ripartizione** del Ministero dell'interno sono altresì disciplinati gli **obiettivi di potenziamento** dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.

La precedente formulazione prevedeva, invece, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, per la disciplina delle modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate.

Si osserva che, come sopra esplicitato, la legge di bilancio del 2021, ha già definito tali obiettivi al comma 792, articolo 1, integrando in tal modo la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

⁵¹ Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti (comma 129).

Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-*sexies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come **obiettivo** principale quello di **armonizzare l'intervento di potenziamento degli asili nido**, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, **con le omologhe linee di intervento**, di più ampia portata, definita nell'ambito **del PNRR**.

Con riferimento a queste linee di intervento, si ricorda che il PNRR ha previsto la destinazione al Piano Asili Nido e servizi integrati, nell'ambito degli obiettivi della componente 1 della missione 4 (Potenziamento delle competenze e diritto allo studio), di risorse pari a 3,6 miliardi di euro stanziati a valere sul programma Next Generation EU (NGEU) e a 300 milioni di euro mediante riprogrammazione di risorse appostate nei bilanci per il sessennio 2021-2026.

Resta inoltre ferma la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati, sopra illustrata.

Articolo 30, commi 7-11
(Proroga entrata in vigore d. lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport)

L'articolo 30, commi da 7 a 11 rinvia al 1° gennaio 2022 l'applicazione della riforma dello sport, contenuta nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86⁵², con eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo (salvo quanto si dirà meglio nel prosieguo), per le quali è confermata l'applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022.

Il comma 7 novella l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36⁵³, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La norma sostituisce il comma previgente stabilendo che le disposizioni recate dal richiamato decreto legislativo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il testo previgente del comma oggetto della presente novella si limitava a rinviare al 1° luglio 2022 la decorrenza di delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, senza incidere sulle altre disposizioni del decreto legislativo.

Il comma in esame rinvia dunque l'applicazione di tutte le disposizioni recate dal provvedimento ad un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore dello stesso, prevista per 2 aprile 2021: tale rinvio è al 1° luglio 2022 per le norme richiamate che corrispondono al Capo I del Titolo V "Disposizioni in materia di lavoro sportivo", ad eccezione dell'art. 31 ("Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica"), mentre per le restanti è al 1° gennaio 2022.

I commi dall'8 all'11 differiscono l'applicazione al 1° gennaio 2022 delle disposizioni recate negli altri decreti legislativi di riforma dello sport. A tal fine in ciascun provvedimento è inserito un articolo aggiuntivo (rubricato "Disposizione finale") del seguente tenore: "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Nello specifico il differimento riguarda le disposizioni di cui:

⁵² Deleghes al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

⁵³ Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.186 "Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto del Governo n. 230)".

- al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37⁵⁴, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (**comma 8**);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38⁵⁵, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (**comma 9**);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39⁵⁶, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (**comma 10**);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40⁵⁷, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (**comma 11**).

⁵⁴ Per approfondimenti si rinvia al [Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.337](#), "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Attuazione art. 6 L. 86/2019 A.G. 226".

⁵⁵ Per approfondimenti si rinvia al [Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.341](#) "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Attuazione art. 7 L. 86/2019 A.G. n. 227".

⁵⁶ Per approfondimenti si rinvia al [Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.336](#) "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 A.G. 228".

⁵⁷ Per approfondimenti si rinvia al [Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.340](#) "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Attuazione art. 9 L. 86/2019. A.G. 229".

Articolo 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti)

L'**articolo 31** reca un complessivo incremento di **€ 300 mln** per il **2021** delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

In particolare, **€ 150 mln** sono destinati ad incrementare il **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche ed **€ 150 mln** sono destinati ad incrementare il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi**.

Inoltre, l'articolo disciplina il regime di **assenze del personale scolastico** connesse alla somministrazione del **vaccino** contro il COVID-19.

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l'apposito [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Preliminarmente, si segnala che nei diversi commi si fa riferimento a volte (solo) alle "istituzioni scolastiche", altre volte alle "istituzioni scolastiche ed educative". *Si valuti l'opportunità di uniformare la terminologia.*

Incremento di risorse (commi da 1 a 4 e da 6 a 7)

Preliminarmente, si ricorda che il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi** è stato istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1 della **L. 440/1997**.

In base alla disposizione istitutiva, il Fondo è stato destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole secondarie di primo grado; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria; allo sviluppo della formazione continua e ricorrente; agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi; ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa; alla realizzazione di interventi integrati; alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea⁵⁸.

Successivamente, l'art. 1, co. 601, della **L. 296/2006** (L. finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere **dal 2007**, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento

⁵⁸ Nel prosieguo, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"-PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997. A sua volta, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto che dall'a.s. 2013/2014 parte delle stesse risorse è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.

e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi **confluisce nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, contestualmente istituito** dallo stesso co. 601⁵⁹: pertanto, la stessa autorizzazione di spesa non ha più un'autonoma evidenza contabile.

Ancora in seguito, peraltro, diverse disposizioni legislative ne hanno incrementato o ridotto le risorse⁶⁰.

Lo stesso art. 1, co. 601, della **L. 296/2006** ha affidato ad un **decreto** del Ministro dell'istruzione la definizione di **criteri e parametri** per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse del **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche.

In prima attuazione, criteri e parametri erano stati definiti con [DM 1 marzo 2007, successivamente integrato con DM 351 del 21 maggio 2014](#).

Nel prosieguo, a seguito dell'art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto – è intervenuto il [DM 834 del 15 ottobre 2015](#), in base al quale, dall'a.s. 2016/2017, per l'assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell'istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

In particolare, i **commi 1-3 incrementano di € 150 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** riproponendo in parte quanto previsto dall'art. 231, co. 1-5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Nello specifico, il **comma 1** dispone che le risorse incrementalmente sono destinate, sulla base delle esigenze delle singole “istituzioni scolastiche statali”, all'acquisto di:

- **dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti**, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19⁶¹. Al riguardo, si ricorda che, successivamente a quanto previsto dall'art. 231 del D.L. 34/2020, l'art. 8, co. 8, del **D.L. 76/2020** (L. 120/2020) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il **Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19** procede all'**acquisizione e distribuzione** delle apparecchiature e dei **dispositivi di protezione individuale**, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire

⁵⁹ Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è allocato sui **capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

⁶⁰ Da ultimo, l'art. 1, co. 503, della L. **178/2020** (L. di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023, € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione anche per i soggetti privi di mezzi (non è stato previsto un incremento per il 2022).

Al contempo, tuttavia, lo stesso Fondo è stato ridotto dalla stessa L. di bilancio, per il 2021, di € 30 mln per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s. 2020/2021 (art. 1, co. 506), e di € 25,856 mln per la copertura delle maggiori spese sostenute nell'a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017 (art. 1, co. 982).

⁶¹ Da ultimo, con [delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021](#), il **termine dello stato di emergenza** è stato fissato al **30 aprile 2021**.

l'ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. [Qui](#) i dati sulla distribuzione di mascherine e gel;

- servizi professionali per il supporto e l'**assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico**, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza. Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con [D.D. 87 del 6 agosto 2020](#), era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l'altro, il ricorso a **sportelli di ascolto** e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere **coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali** e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico. E', dunque, intervento il [protocollo di intesa](#) siglato il 16 ottobre 2020. [Qui](#) il successivo accordo integrativo del protocollo;

- **servizi medico-sanitari** volti a supportare le "istituzioni scolastiche" nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Al riguardo, il già citato Protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali aveva fatto presente che il Ministero doveva attivare una collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali per dare l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Inoltre, il Protocollo prevedeva l'individuazione, in tutte le scuole, del **medico competente** per effettuare la sorveglianza sanitaria, nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili. Al riguardo, il Protocollo ricordava che già il [Verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico del 22 giugno 2020](#) aveva rappresentato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che potesse raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace *contact tracing* e di una risposta immediata in caso di criticità;

- dispositivi e materiali per il **potenziamento** delle attività di **inclusione degli studenti con disabilità**, disturbi specifici dell'apprendimento (**DSA**), altri bisogni educativi speciali (**BES**).

Rispetto a quanto previsto dall'art. 231, co. 1-2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che aveva disposto un incremento del Fondo di € **331 mln** per il **2020** – ora le risorse aggiuntive non sono destinate, in particolare, anche a potenziare la didattica a distanza, all'acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, all'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni sicurezza (si tratta delle destinazioni previste dal citato art. 231, co. 2, lett. da *d*) a *f*)).

La **relazione tecnica** specifica, invece, che le risorse aggiuntive, da destinare alle “istituzioni scolastiche ed educative statali”, mirano ad assicurare alle singole “istituzioni scolastiche” di poter continuare a contare su un budget congruo “da utilizzare per la **realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 [rectius: comma 2] lettere da a) ad f)**” del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) per i mesi da marzo a giugno 2021 – nella considerazione che il budget precedentemente assegnato risulta quasi integralmente utilizzato – e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché a consentire di programmare l'avvio dell'a.s. 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021.

Al riguardo, si valuti dunque l'opportunità di un chiarimento.

Il **comma 2** prevede – confermando quanto già disposto dall'art. 231, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che le risorse sono **assegnate** alle “istituzioni scolastiche ed educative statali” dal Ministero dell'istruzione **sulla base dei criteri e dei parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento** (recati, come visto *ante*, dal DM 834/2015).

La **relazione tecnica** specifica che, attraverso l'applicazione di tali criteri, ferma restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti sul territorio nazionale, le risorse stanziare appaiono adeguate ai fabbisogni. E' possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole con relativi *range* di risorse disponibili:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X<=20.000

Lo stesso **comma 2** dispone, inoltre, che il **Ministero dell’istruzione** garantisce la gestione coordinata delle iniziative e assicura **interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio** in favore delle “istituzioni scolastiche”, anche attraverso il servizio di assistenza amministrativa-contabile, nonché la predisposizione di **procedure operative**, modelli anche informatici, e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Con il più volte citato protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali, il Ministero dell’istruzione si era impegnato ad attivare, dal 24 agosto 2020, un servizio dedicato di *help desk* per le istituzioni scolastiche, con funzioni di *front office*, al fine, fra l’altro, di fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Inoltre, si era impegnato a fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria.

Il **comma 3** prevede che, dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione comunica alle “istituzioni scolastiche ed educative statali” l’ammontare delle risorse da assegnare. Le istituzioni citate provvedono, **entro il 31 dicembre 2021**, alla realizzazione degli interventi, ovvero al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.

L’art. 231, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), invece, aveva indicato il termine del 30 settembre 2020 per la realizzazione degli interventi, o per il completamento delle procedure di affidamento degli stessi, e aveva stabilito che il Ministero dell’istruzione, sulla base di un monitoraggio, doveva disporre un **piano di redistribuzione** delle risorse non impegnate alla medesima data. Tali risorse, previo versamento ad apposito capitolo dell’Entrata del bilancio dello Stato, dovevano essere riassegnate al Fondo per il funzionamento ed assegnate alle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, avevano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che avevano necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità. Tali risorse dovevano essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

Il **comma 6** incrementa di € 150 mln per il 2021 il **Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi** che, come visto *ante*, non ha un’evidenza contabile autonoma, dal momento che, dal 2007, è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In particolare, l’incremento è finalizzato a supportare le “istituzioni scolastiche” nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’**offerta formativa extracurricolare**, il **recupero delle competenze di base**, il consolidamento delle “discipline” – *rectius*: competenze disciplinari –,

a promuovere il **recupero** della **socialità**, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.

Le attività in questione possono essere svolte - evidentemente, in base alle autonome scelte di ciascuna istituzione - **anche nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022.**

I **criteri per l'assegnazione e l'utilizzo** delle risorse devono essere stabiliti con **decreto** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020.

La **relazione illustrativa** e la **relazione tecnica** chiariscono che le risorse nazionali opereranno in sinergia con le risorse del PON.

Le "istituzioni scolastiche ed educative statali" provvedono, **entro il 31 dicembre 2021**, alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi, anche tramite il **coinvolgimento**, in base a principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di **enti del terzo settore e imprese sociali.**

In argomento, si ricorda, anzitutto, che l'art. 21, co. 6-bis-6-quinquies, del **D.L. 137/2020** (L.176/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **fondo per il recupero dei gap formativi**, con una dotazione, per il 2021, di **€ 5,5 mln.** Il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di **attività didattiche extracurricolari in presenza**, per il **recupero degli insegnamenti curricolari**, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Esso deve essere ripartito tra le **scuole del primo ciclo** con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.

Inoltre, il [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#) – intervenuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, co. 1 e 2, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) – ha destinato agli uffici scolastici regionali, per il sostegno finanziario ai **patti di comunità** (finalizzati ad **ampliare la permanenza a scuola degli allievi**, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo) **€ 3 mln** per il **2020** ed **€ 7 mln** per il **2021.**

Il **comma 4** dispone che i **revisori dei conti** delle "istituzioni scolastiche" svolgono **controlli successivi** sull'utilizzo delle risorse previste dall'articolo in commento, in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'art. 51, co. 4, primo periodo, del regolamento emanato con [D.I. 28 agosto 2018, n. 129](#) e secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il D.I. 129/2018, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 107/2015, reca le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. In particolare, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato nel Capo VI, il cui art. 51, co. 4, primo periodo, ha stabilito che i revisori dei conti svolgono anche, su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.

In considerazione del fatto che le previsioni recate dal co. 4 riguardano anche le risorse di cui al co. 6, si valuti l'opportunità di collocare lo stesso co. 4 dopo il co. 6.

Infine, il **comma 7** dispone che agli **oneri** derivanti dai commi 1 e 6, pari a € 300 mln per il 2021, si provvede ai sensi dell'**articolo 42**.

Assenze dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (comma 5)

Il **comma 5** dispone che l'**assenza** dal lavoro del **personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario** delle "istituzioni scolastiche" "per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19" è **giustificata** e **non determina alcuna decurtazione del trattamento economico**, né fondamentale, né accessorio.

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che – come rappresentato anche nell'[interrogazione a risposta scritta 4-08454](#) presentata alla Camera l'8 marzo 2021 –, in assenza di una diversa regolamentazione, per le assenze connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 al personale scolastico veniva applicata la ritenuta del 10% nei primi 10 giorni di assenza per malattia.

Il riferimento è all'art. 71, co. 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), come modificato dall'art. 87, co. 3-*bis*, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata - ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza - , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni **nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento**, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, **nonché di ogni altro trattamento accessorio**. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per casi determinati.

Con specifico riferimento al COVID-19, si ricorda, che l'art. 87, co. 1, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il periodo trascorso in **malattia** o in **quarantena** con sorveglianza attiva o in **isolamento fiduciario domiciliare** con sorveglianza attiva a causa di un **contagio** o di un **contatto con una persona positiva** viene **equiparato al ricovero ospedaliero**.

Dalla **relazione tecnica** – e in particolare da quanto si esplicita con riguardo al personale docente – si evincerebbe che la disposizione in commento riguarda **solo l'assenza nel giorno di somministrazione del vaccino**.

Infatti, la stessa **relazione** fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il **personale docente** non può essere sostituito **per il primo giorno di assenza** ai sensi dell'art. 1, co. 333, della L. 190/2014;

- il **personale tecnico** non può essere sostituito ai sensi dell'art.1, co. 332, della stessa L. 190/2014;
- il **personale amministrativo** non può essere sostituito ai sensi dello stesso art. 1, co. 332, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti. La stessa relazione tecnica specifica che, comunque, tale personale ha già diritto ad assentarsi per “visite specialistiche” nel limite di tre giorni all'anno e che non risulta che vi siano scuole con un organico di tre assistenti amministrativi dove almeno uno abbia raggiunto il predetto limite.
Al riguardo, per completezza, si ricorda che, successivamente, l’art. 1, co. 602, della L. 205/2017 ha disposto che, in deroga a quanto previsto dalla L. 190/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, nel limite di spesa specificamente indicato;
- il **personale collaboratore scolastico** non può essere sostituito per i **primi sette giorni di assenza** ai sensi dell'art. 1, co. 332, della più volte citata L. 190/2014.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la previsione riguardi solo il giorno di somministrazione del vaccino, ovvero, anche, gli eventuali giorni di malattia connessi alla medesima somministrazione.

Per completezza, si ricorda che, sulla problematica, il 18 marzo 2020 era intervenuta una [nota del Dipartimento per la funzione pubblica](#), che, benché nel titolo facesse riferimento alle “Assenze **per postumi** da vaccino anti-Covid”, nel corpo annunciava che “è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di **un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino**, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue”.

Articolo 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno)

L'articolo incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il **programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. I**

Il **comma 1**, nello specifico, dispone un incremento, **per l'anno 2021, del "fondo di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107"**, ovvero, come si legge anche nella relazione illustrativa "del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" (istituito dall'art. 1, comma 601, della [legge n. 296 del 2006](#)).

Al riguardo, si segnala che il citato comma 62:

- al primo periodo e limitatamente all'anno finanziario 2015, dispone l'utilizzo di quota parte, pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- al secondo periodo, con decorrenza dal 2016, autorizza la spesa di 30 milioni annui di euro, per Piano nazionale per la scuola digitale;
- al terzo periodo, dispone che dette risorse siano ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Tenuto conto che a partire dall'anno 2016 il Piano nazionale per la scuola digitale è finanziato attraverso l'autorizzazione di spesa di cui al citato art.1, comma 62, secondo periodo, della legge n.107 del 2015, parrebbe suscettibile di approfondimento la previsione, recata al comma 1 in commento, di incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e non invece di incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 62, secondo periodo.

Un'indicazione in tal senso peraltro è ricavabile dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176), che ha destinato 85 milioni di euro alla didattica digitale integrata per lo scorso anno. A tal fine, l'art. 21 ha disposto infatti un corrispettivo incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 62, della legge n.107 del 2015, e non l'incremento delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il riparto di tali risorse è stato effettuato con il [decreto ministeriale 2 novembre 2020, n.155](#).

Il comma prevede inoltre che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione-periodo di programmazione 2021-2027**, di cui all'art. 1, comma 177, della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio per il 2021).

Il **comma 2** dispone che le risorse di cui al comma 1 (35 milioni di euro per l'anno 2021) siano destinate all'acquisto di **dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti**, nonché per l'utilizzo delle **piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza**.

La concessione agli studenti di detti dispositivi - anche finalizzati ad assicurare una connettività di dati illimitata - deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

Il **comma 3** individua una ulteriore destinazione delle risorse di cui al comma 1 - in aggiunta a quella disciplinata dal comma 2 - nell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di **dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata** (sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità), nonché **per assicurare una connettività di dati illimitata**.

Il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione, adottato di concerto con i Ministri per il Sud e la coesione territoriale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la **ripartizione delle risorse** di cui al comma 1 **tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Il **comma 5** dispone che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della [legge n. 296 del 2006](#), ovvero ai sensi dell'art. 75 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Il comma in esame consente il ricorso a due procedure alternative ai fini dell'approvvigionamento dei dispositivi e degli strumenti di cui ai commi 2 e 3.

- L'utilizzo delle convenzioni-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero all'utilizzo della rete telematica regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della medesima legge n. 296.
- Il comma 450 - con specifico riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative - prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle

procedure di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

- Sul sito del Miur sono disponibili le "[Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del codice dei contratti pubblici \(D. Lgs. 50/2016\)](#)", le quali (come specificato nella prefazione del documento) costituiscono Linee Guida predisposte dal Ministero dell'istruzione al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
- Il ricorso alle procedure negoziate di acquisto di beni e servizi informatici autorizzate, fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dell'articolo in esame, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio.

Resta fermo il successivo svolgimento dei controlli, effettuati dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, sull'utilizzo delle risorse finanziarie in questione in relazione alle finalità stabilite dall'articolo in commento.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 agosto 2018, n. 129](#), è stato adottato il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

In particolare, l'art. 49 del regolamento prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sia svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali esercitano il loro incarico su tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi del successivo art. 50.

L'art. 51 del medesimo regolamento reca, in dettaglio, i compiti dei revisori dei conti, tra i quali la verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Le istituzioni scolastiche hanno provveduto a integrare il PTOF con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, secondo quanto prescritto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020-2021) adottato con [decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020](#), nonché in conformità con il quadro comune di riferimento tracciato dalle [Linee guida per la didattica digitale integrata](#).

Articolo 33 *(Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)*

L'articolo 33 incrementa di € 78,5 mln per il 2021 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e già incrementato, da ultimo, dalla L. di bilancio 2021.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 100, co. 1, del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, con una dotazione di **€ 50 mln per il 2020**, destinandolo alle **università, anche non statali** legalmente riconosciute, ai **collegi universitari di merito accreditati**, alle istituzioni **AFAM**, agli **enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**⁶². Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più **decreti** del Ministro dell’università e della ricerca.

Successivamente, l’art. 236, co. 1, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha previsto un incremento del **Fondo di € 62 mln per il 2020**, da utilizzare prioritariamente per iniziative a **sostegno degli studenti** che necessitavano di servizi o strumenti per l’**accesso alla ricerca** o alla **didattica a distanza**⁶³.

⁶² Il Fondo è stato allocato sul **cap. 1570** dello stato di previsione del MUR.

⁶³ In attuazione, è intervenuto il [DM 294 del 14 luglio 2020](#) che ha operato la seguente **ripartizione delle risorse** stanziate per il **2020**: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.

In particolare, il DM 294/2020 ha previsto che:

- le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza;
- le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a:
 - acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”;
 - misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.

Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 525, della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021) ha disposto che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, al Fondo sono assegnati **€ 34,5 mln** per il **2021**. Inoltre, ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati i **criteri di riparto** e di utilizzazione delle risorse "tra le **università**, le **istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, gli **enti di ricerca** e i **collegi universitari di merito accreditati**" (dunque, a differenza di quanto previsto dall'art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020-L. 27/2020, non sono state menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è stato precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR).

I decreti non risultano ancora intervenuti.

In particolare, si stabilisce che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19⁶⁴, l'incremento di € 78,5 mln previsto per il 2021 è destinato all'acquisto di **dispositivi digitali** per gli studenti, ovvero per **piattaforme digitali** per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di **ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture** per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

E' presumibile che per il riparto delle ulteriori risorse stanziare per il 2021 valga quanto previsto, per il medesimo anno, dalla L. di bilancio 2021.

Si valuti, tuttavia, l'opportunità di un chiarimento, nonché l'opportunità di novellare l'art. 1, co. 525, della L. 178/2020.

Alla **copertura degli oneri** si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca**, di cui all'art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

L'art. 1, co. 240-248 e 250-252, della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020) ha istituito l'**Agenzia nazionale per la ricerca (ANR)**, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

In particolare, l'Agenzia:

- promuove il **coordinamento delle attività di ricerca** di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;
- **promuove e finanzia progetti di ricerca** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo **sviluppo sostenibile** e l'**inclusione sociale**;
- **valuta l'impatto dell'attività di ricerca**, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

⁶⁴ Con [delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021](#), il nuovo termine dello stato di emergenza è stato fissato al **30 aprile 2021**.

- favorisce l'**internazionalizzazione** delle attività di ricerca;
- definisce un **piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili** relative ai progetti di ricerca.

La **Commissione di valutazione** incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti il **direttore** dell'Agenzia e i **membri del comitato direttivo** deve essere istituita con **DPCM** – che non risulta emanato – ed è composta da **5 membri di alta qualificazione scelti** – a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 19, co. 6, del **D.L. 76/2020** (L. 120/2020) – uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, uno dal presidente dell'[European Research Council](#), uno dal presidente dell'[European Science Foundation](#), uno dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR⁶⁵.

Successivamente, l'art. 6, co. 5-*septies*, del **D.L. 162/2019** (L. 8/2020) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€ 96,5 mln** per il **2021** al fine – previsto dal co. 5 *sexies* - dell'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, allo scopo attingendo al “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”.

Al riguardo, la **relazione tecnica** evidenzia che la riduzione del Fondo “lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM – previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato – per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima”.

⁶⁵ Le risorse sono state allocate nel nuovo **cap. 7288** dello stato di previsione dell'MUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

Articolo 36, commi 1 e 5
(Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente)

L'articolo 36, comma 1 incrementa di € 200 mln per il 2021 la dotazione del **Fondo di parte corrente** destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Il **comma 5** reca la copertura degli oneri.

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l'apposito [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la [pagina](#) dedicata sul sito del Ministero della cultura.

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di novellare l'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

L'art. 89, co. 1, del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo⁶⁶ di due Fondi – uno di parte corrente, l'altro in conto capitale⁶⁷ – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il **2020**, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente, l'art. 183, co. 1, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale⁶⁸. A sua volta, il co. 3-bis ha previsto un **possibile incremento** delle risorse del "Fondo di cui al comma 1", per € 50 mln nel **2021**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell'allora MIBACT.

Ancora dopo, l'art. 80, co. 2, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, ha disposto che la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata, per il 2020, a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata, sempre per il 2020, a € 150 mln.

⁶⁶ L'art. 6 del D.L. 22/2021 ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

⁶⁷ La relazione tecnica all'A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il **Fondo di parte corrente** è destinato agli **operatori dei settori**, mentre il **Fondo di parte capitale** è destinato a sostenere gli **investimenti** finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul **cap. 1919**, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul **cap. 7250**.

⁶⁸ Per completezza, si ricorda che, peraltro, l'art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del **Fondo di parte corrente** destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Da ultimo, l'art. 5, co. 1, e l'art. 6-bis, co. 1, del **D.L. 137/2020** (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori **€ 100 mln** per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di **€ 90 mln** per il **2021**.

In attuazione sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con [DM 188 del 23 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del **teatro**, della **danza**, della **musica** e del **circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019**. Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 6,8 mln** per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con [DM 278 del 10 giugno 2020](#)⁶⁹. Ulteriori risorse sono state destinate ai medesimi organismi con [DM 503 del 9 novembre 2020](#) (**€ 13,4 mln** per il 2020) e [DM 557 del 3 dicembre 2020](#) (**€ 13,4 mln** per il 2020);
- con [DM 211 del 28 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 5 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo **spettacolo viaggiante**. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con [DM 313 del 10 luglio 2020](#). Tali risorse sono state incrementate con [DM 480 del 26 ottobre 2010](#) (**€ 5 mln** per il 2020) e [DM 559 del 3 dicembre 2020](#) (**€ 5 mln** per il 2020), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;
- con [DM 273 del 5 giugno 2020](#) si è provveduto ad assegnare al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** **€ 100 mln** per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). **Ulteriori € 25 mln** per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con [DM 463 del 14 ottobre 2020](#), che ha anche destinato **€ 25 mln** per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a **Istituto Luce Cinecittà Srl**;
- con [DM 274 del 5 giugno 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche**. **Ulteriori € 20 mln** per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con [DM 10 luglio 2020, n. 315](#). Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori **€ 2 mln** per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della **programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con [DM 450 del 7 ottobre 2020](#) (**€ 20 mln** per il 2020) e [DM 558 del 3 dicembre 2020](#) (**€ 50 mln** per il 2020);
- con [DM 313 del 10 luglio 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, come *ante* evidenziato, sono state apportate modifiche al [DM 211 del 28 aprile 2020](#)).

Successivamente, con [DM 407 del 17 agosto 2020](#) è stato consentito l'accesso al beneficio anche alle **piccole sale teatrali** (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono

⁶⁹ Al riguardo, con [comunicato stampa](#) dell'11 giugno 2020, l'allora MIBACT aveva fatto presente che l'incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute.

stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020. Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal [DM 467 del 16 ottobre 2020](#) che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln per il 2020 ai **teatri di rilevante interesse culturale**, ai **centri di produzione teatrale**, ai **teatri di tradizione** e ai **centri di produzione danza**; € 4 mln per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln per il 2020 al sostegno di **festival, cori e bande**; € 1,1 mln per il 2020 al **Fondo nazionale per la rievocazione storica**;

- con [DM 380 del 5 agosto 2020](#) sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica**.

In seguito, il [DM 460 del 13 ottobre 2020](#) ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l'importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln per il 2020;

- con [DM 397 del 10 agosto 2020](#) sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli **operatori nel settore della musica dal vivo** (organizzazione di concerti, attività di *booking* e intermediazione di concerti, attività di *management* e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. *live club*; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);
- con [DM 487 del 29 ottobre 2020](#) sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **scuole di danza private** non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;
- con [DM 515 del 12 novembre 2020](#) sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di **cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi**, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, **scritturati da** organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con [DM 516 del 12 novembre 2020](#) sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di **attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri**, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari. Successivamente, con [DM 613 del 29 dicembre 2020](#), si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando € 7,1 mln per il sostegno degli **scritturati per spettacoli di musica, danza e circo** ed € 8,8 mln per il sostegno degli **scritturati per spettacoli teatrali**.

Da ultimo, con [DM 69 del 5 febbraio 2021](#) sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi € 3,5 mln per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

- con [DM 529 del 20 novembre 2020](#) sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della **sartoria, modisteria**,

parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;

- con [DM 27 del 12 gennaio 2021](#), sono stati destinati € 20 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle **fondazioni lirico-sinfoniche**;
- con [DM 26 del 12 gennaio 2021](#) sono stati destinati € 25 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle **imprese di distribuzione cinematografica**.

Infine, con [comunicato del 2 marzo 2021](#) era stata annunciata la firma di un decreto che destina € 15 mln per il 2021 al ristoro di **live club** e altri operatori nel settore della **musica dal vivo**, € 10 mln per il 2021 agli **organizzatori di concerti**, per compensare le perdite dovute alle date annullate o alla mancata programmazione di date, ed € 25 mln per il 2021 agli **autori, artisti interpreti ed esecutori** per i mancati incassi. Dovrebbe trattarsi del [DM 107 del 3 marzo 2021](#) “Misure di ristoro e sostegno al settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. Tale DM risulta poi modificato con [DM 125 del 16 marzo 2021](#), anch'esso visibile dopo la registrazione.

Il **comma 5** dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l'altro, dal comma 1 si provvede ai sensi dell'**articolo 42**.

Articolo 36, commi 2, 3 e 5
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

L'articolo 36, comma 3, incrementa di € 120 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri.

A sua volta, il comma 2 esclude le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo.

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l'apposito [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la [pagina](#) dedicata sul sito del Ministero della cultura.

Ai fini indicati, solo il comma 2 opera novellando l'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

In particolare, l'esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo deriva – come conferma la relazione illustrativa – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l'art. 6 del D.L. 22/2020 ha istituito un apposito Ministero, devolvendo allo stesso le competenze in materia prima attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ridenominato, conseguentemente, Ministero della cultura dallo stesso art. 6).

Si valuti l'opportunità di novellare la disposizione citata anche con riguardo alle risorse del Fondo.

Per effetto dell'incremento disposto dal comma 3, le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a € 171 mln.

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l'altro, dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

L'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell'allora Mibact il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali⁷⁰, con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

⁷⁰ Il Fondo è stato allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione dell'allora MIBACT.

In seguito, l'art. 80, co. 1, lett. a), del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di **€ 60 mln** – portandolo, così, a € 231,5 mln - e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**.

Da ultimo, l'art. 5, co. 3 e l'art. 6-*bis*, co. 3 e 4, del **D.L. 137/2020** (L. 176/2020) ha incrementato di ulteriori **€ 400 mln** per il 2020 e di **€ 51 mln** per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, **€ 350 mln** della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi**, mentre **€ 1 mln** della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali** in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il [DPCM 24 ottobre 2020](#) (adottato nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM.

In attuazione, sono intervenuti:

- il [DM 267 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 30 mln** per il 2020 al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri**, prevedendo l'assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995;
- il [DM 268 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;
- il [DM 297 del 26 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 50 mln** per il 2020 ai **musei civici**, ai **musei diocesani** e **agli altri musei e luoghi della cultura non statali** con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Ulteriori risorse sono state destinate ai musei e ai luoghi della cultura non statali con [DM 448 del 7 ottobre 2020](#) (**€ 20 mln** per il 2020), [DM 517 del 13 novembre 2020](#) (**€ 17,6 mln** per il 2020) e [DM 568 del 7 dicembre 2020](#) (**€ 15,5 mln** per il 2020);
- il [DM 364 del 30 luglio 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al sostegno dei **piccoli editori**. Tale decreto è stato poi modificato con [DM 481 del 26 ottobre 2020](#) che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con [DM 547 del 1° dicembre 2020](#);
- il [DM 371 del 3 agosto 2020](#), che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un **evento fieristico o congressuale** in Italia o all'estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 350 mln** per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con [DM 548 dell'1 dicembre 2020](#);
- il [DM 372 del 3 agosto 2020](#) che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una **mostra d'arte** in Italia o all'estero ([qui](#) la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con [DM 468 del 19 ottobre 2020](#) e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di **ulteriori € 15 mln** per il 2020, con [DM 485 del 29 ottobre 2020](#). Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con [DM 521 del 16 novembre 2020](#), (€ 14,4 mln per il 2020), [DM 527 del 18 novembre 2020](#) (€ 10 mln per il 2020), [DM 568 del 7 dicembre 2020](#) (€ 10 mln per il 2020) e [DM 19 del 7 gennaio 2021](#) (€ 2 mln per il 2021);

- il [DM 394 del 10 agosto 2020](#), che ha destinato € 12 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di **concerti di musica leggera** per la **cancellazione**, l'**annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia;
- il [DM 461 del 14 ottobre 2020](#), che ha destinato € 5 mln per il 2020 al sostegno dei **traduttori editoriali**. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con [DM 562 del 4 dicembre 2020](#);
- il [DM 533 del 24 novembre 2020](#), che ha destinato € 12 mln per il 2020 all'**editoria specializzata nell'arte e nel turismo** ed € 10 mln per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono **servizi guida, audioguida o didattica** agli istituti e ai luoghi della cultura;
- il [DM 43 del 19 gennaio 2021](#), che ha destinato € 1 mln per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali**.

Articolo 36, commi 4 e 5
*(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei
e luoghi della cultura statali)*

L'articolo 36, comma 4, incrementa di € 80 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri.

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l'apposito [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la [pagina](#) dedicata sul sito del Ministero della cultura.

In base all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituiti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

In particolare, ai fini sopra indicati, il comma 4 novella ulteriormente l'art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Per effetto dell'incremento, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a € 105 mln.

Si ricorda che l'art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.

Successivamente, l'art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il 2020 di € 65 mln.

Da ultimo, l'art. 1, co. 575, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2021 (ora elevati a € 105 mln) e di € 20 mln per il 2022⁷¹.

Al riguardo, nell'[apposita sezione](#) del sito del Ministero della cultura è evidenziato che si tratta di una misura **immediatamente operativa** (ossia, che non richiede l'adozione di atti applicativi).

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l'altro, dal comma 4 si provvede ai sensi dell'**articolo 42**.

⁷¹ Le risorse sono state allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

Successivamente, l'art. 6 del D.L. 22/2021 ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al MIBACT – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.